



COMUNE DI SILVI

Ordinanza N. 39 del 23/05/2020

PROPOSTA N.ro 52 dell'Area AREA URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP - DEMANIO MARITTIMO - DIREZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. Ufficio UFFICIO EDILIZIA-SUAP-DEM.MAR.-DEIR. OO.PP

OGGETTO: COVID-19: disciplina degli orari di apertura delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer

IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento;

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, ad oggetto *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, che, all'art. 3, comma 2 dispone: *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. #DecretoCuraItalia, ad oggetto: *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ad oggetto: *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ad oggetto: *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTE le Ordinanze Ministero della salute 20/3/2020, 22/03/2020, ad oggetto: “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTI i D.P.C.M. 26 aprile 2020 e D.P.C.M. 17 maggio 2020, ed i relativi allegati;

VISTA l'ordinanza 26 febbraio 2020 n. 1 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

VISTE le successive ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo 15 aprile 2020 n. 37, 23 aprile 2020 n. 46, e 3 maggio 2020, n. 54;

VISTA la previgente ordinanza 14 maggio 2020, n. 59 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020*”;

VISTA l'ordinanza 20 maggio 2020, n. 62 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni. Approvazione Protocolli di Sicurezza.*”;

DATO ATTO che la succitata ordinanza regionale n. 62 alla Sezione 11 contiene il protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer, il quale, al punto 12 “Orario e turni di lavoro”, demanda ad apposito provvedimento del Sindaco l'emanazione delle disposizioni inerenti i giorni e gli orari di apertura delle attività di cui trattasi;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 36 del 17/05/2020 ad oggetto “*COVID-19: disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali*”;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che “*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale*”;

RITENUTO NECESSARIO in tale contesto, adottare ogni misura di contenimento adeguata all'evolversi della situazione epidemiologica, comunque indirizzata ad una graduale ripresa delle attività economiche sul territorio, in condizione di massima sicurezza e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di emergenza sanitaria;

RAVVISATO, pertanto, ai fini di cui sopra, definire gli orari di apertura per le attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer, a partire dalla data di emanazione della presente ordinanza e fino al 2 giugno p.v., in linea con gli orari disposti per le altre attività commerciali, come richiesto dalla vigente normativa in materia di emergenza sanitaria;

ORDINA

al fine di adottare ogni misura di contenimento adeguata all'evolversi della situazione epidemiologica, che tutte le attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer, possano esercitare le proprie attività nel rispetto delle seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura:

1. dal lunedì alla domenica, festivi compresi

dalle ore **7:00** alle ore **23:00**;

2. gli esercizi commerciali di cui sopra, devono rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura e devono rispettare l'orario prescelto, nei limiti anzi indicati, con vigenza dalla data di emanazione della presente ordinanza e fino al 2 giugno p.v.;

3. l'apertura nei giorni festivi resta una mera facoltà dell'esercente.

DISPONE

- le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente;
- la trasmissione del presente provvedimento a:

- Comando di Polizia Locale;

- Comado Carabinieri di Silvi;

- Prefettura di Teramo;

- Questura di Teramo.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

SILVI, li 23/05/2020

Il Sindaco
Dott. SCORDELLA ANDREA

